



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli – sezione 12^a civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.Giovanni Scotto di Carlo, ha emesso la seguente

SENTENZA

(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n.2513 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2014, ad oggetto:

liquidazione dei compensi spettanti ad arbitri

vertente

TRA

IMMOBILIARE NEAPOLIS s.p.a. (c.f.07853530637), rappresentata e difesa dall'avv.Paolo Picone giusta procura a margine della citazione

ATTRICE

E

BANCO DI NAPOLI s.p.a. (p.iva e c.f. 04485191219), rappresentato e difeso dall'avv.Nicola Rocco di Torrepadula giusta procura in calce alla copia notificata della citazione

nonchè

CASALINO GIUSEPPE (c.f. CSLGPP37T09G964M), rappresentato e difeso da se stesso avvocato e dagli avv.ti Antonio Viola, Nicola Casalino ed Eugenio Casalino giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

FAUCEGLIA GIUSEPPE (c.f. FCGGPP56M25A343U) rappresentato e difeso da se stesso avvocato e dall'avv. Matteo De Crescenzo



BUONOMO DOMENICO (C.F. BNMDNC40B02F8390),
rappresentato e difeso da se stesso avvocato e dall'avv. Lorenzo
Zampaglione giusta procura in calce alla copia notificata della citazione
CONVENUTI

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza relativa le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti
e scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento di quanto ivi richiesto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, la società Immobiliare
Neapolis s.p.a. premetteva di aver promosso un contenzioso arbitrale ex
artt. 810 e segg. c.p.c. contro il Banco di Napoli s.p.a., al fine di sentir
dichiarare la invalidità di alcuni contratti in strumenti finanziari derivati
denominati "interest rate swap", stipulati con detta banca; precisava che
il collegio giudicante arbitrale si costituiva in data 20/4/2010 nelle
persone dell'Avv. Giuseppe Casalino con funzioni di Presidente, del
Prof. Avv. Domenico Buonomo e del Prof. Avv. Giuseppe Fauceglia
con funzioni di arbitri e che per l'espletamento di tale incarico arbitrale
i membri del Collegio percepivano globalmente, al netto delle spese
anticipate per le funzioni di segreteria, la somma di €.152.537,90 oltre
i.v.a. di cui €.105.737,90 oltre i.v.a. erano stati pagati dalla Immobiliare
Neapolis e solo €.46.800,00 oltre i.v.a. erano stati invece corrisposti dal
Banco di Napoli.

La società attrice precisava altresì che, con lodo depositato il
24/7/2012, il collegio arbitrale aveva accolto la domanda di risoluzione
contrattuale proposta dalla Immobiliare Neapolis e posto a carico della



parte soccombente Banco di Napoli le spese di procedimento sostenute per il funzionamento del collegio arbitrale; il Banco di Napoli impugnava il lodo dinanzi la Corte d'Appello di Napoli e proponeva opposizione all'esecuzione mobiliare intrapresa dalla Immobiliare Neapolis, ma la Corte d'Appello di Napoli, con ordinanza del 23/5/2013, confermava l'esecutività del lodo, tuttavia affermando che "l'efficacia esecutiva del lodo di cui si discute deve intendersi allo stato circoscritta alle sole statuizioni di condanna al pagamento di somme determinate in esso contenute e non anche alla statuizione con cui il lodo pone a carico del Banco di Napoli S.p.A. le spese di funzionamento del Collegio arbitrale, ivi compresi gli onorari degli arbitri, risultando l'ordinanza richiamata vincolante per le parti ed esecutiva solo in caso di accettazione della liquidazione in essa contenuta ed occorrendo altrimenti che alla liquidazione provveda, con ordinanza, il Presidente del Tribunale"; parimenti, il Giudice dell'Esecuzione di questo Tribunale, aveva escluso che il titolo consentisse la ripetibilità nei confronti del Banco di Napoli delle somme anticipate dall'Immobiliare Neapolis.

Parte attrice esponeva quindi che, all'esito dei richiamati provvedimenti giudiziali, aveva invitato i componenti del Collegio arbitrale ad attivare il procedimento di liquidazione dei compensi ex art. 814 c.p.c., senza tuttavia sortire tale esito, per cui si era determinata ad instaurare il presente giudizio per richiedere la liquidazione dei compensi professionali effettivamente dovuti ai componenti del collegio arbitrale, per far quantificare l'eventuale importo pagato in esubero e ottenerne la



restituzione a titolo di indebito oggettivo ed infine per far quantificare la condanna al rimborso delle spese pronunziata nel lodo in danno del Banco di Napoli.

Si costituiva il Banco di Napoli eccependo l'inammissibilità della domanda, in ragione della previsione contenuta nell'art.814 c.p.c. di uno specifico ed inderogabile procedimento di liquidazione, eccependo altresì il difetto di legittimazione attiva della società attrice nonché il proprio il difetto di legittimazione passiva.

Il convenuto avv.Domenico Buonomo si costituiva eccependo l'inammissibilità della domanda nonché chiedendo, nel merito, accertarsi che la società attrice aveva accettato la proposta di liquidazione dei compensi; in via subordinata, proponeva domanda riconvenzionale per la liquidazione dei compensi arbitrari dovuti mediante applicazione dei parametri di cui al D.M. 10/3/2014 n.55.

L'avv.Giuseppe Casalino si costituiva chiedendo in via principale il rigetto delle domande formulate dalla parte attrice perché inammissibili, improponibili ed infondate; subordinatamente chiedeva accertarsi e dichiararsi l'avvenuta corresponsione delle somme dovute ed il diritto dei componenti del collegio arbitrale a ritenerle, eventualmente anche a titolo di compensazione con quanto liquidato.

Anche l'avv.Giuseppe Fauceglia si costituiva chiedendo in via principale il rigetto delle domande formulate dalla parte attrice perché inammissibili, improponibili ed infondate, mentre subordinatamente chiedeva accertarsi le somme dovute.

Precisate le rispettive conclusioni, la causa veniva assegnata in



decisione con la concessione dei termini ordinari per conclusionali e repliche.

Così riassunti e puntualizzati i fatti di causa e le richieste delle parti, ritiene questo Giudice che debba essere dichiarata la inammissibilità della domanda di parte attrice, in quanto volta ad ottenere dall'adito Tribunale, in sede contenziosa e con il rito ordinario di cognizione, la determinazione degli onorari spettanti ai componenti del collegio arbitrale che ha deciso la controversia dalla stessa promossa nei confronti del convenuto Banco di Napoli.

Ed invero, secondo il consolidato orientamento, l'art. 814 c.p.c. configura un meccanismo contrattuale di determinazione del compenso spettante agli arbitri, scandito dall'autoliquidazione effettuata dagli stessi arbitri, avente valore di proposta contrattuale che, per vincolare le parti del giudizio, deve da queste essere accettata e che non è revocabile liberamente dai proponenti, ma rimane ferma sinché, in difetto di accettazione, ad essa succeda la determinazione giudiziale su richiesta degli stessi arbitri, onde acquisire un titolo (non contrattuale ma) giurisdizionale e quindi imperativo ed esecutivo: ne deriva che, quando non abbia accettato la proposta di liquidazione, la parte non è vincolata al pagamento del compenso per gli arbitri e per il funzionamento del collegio arbitrale, e non ha, quindi, interesse a ricorrere avverso il capo del lodo arbitrale relativo alla liquidazione delle spese legali e degli onorari degli arbitri (Cass. 30/12/2004 n.24260; Cass. 23/06/2008, n. 17034; Cass.26/9/2014 n.20371).

Dunque, l'art. 814 c.c. prevede che il quantum dei compensi deve



essere determinato con una liquidazione effettuata direttamente dagli arbitri: tale autoliquidazione non è vincolante per le parti del giudizio arbitrale, se esse non l'accettano. L'analisi dell'art. 814 comma 1 c.c., porta a concludere nel senso che il quantum viene determinato mediante una pattuizione, e quindi un apposito contratto, tra gli arbitri ed i compromettenti: tale contratto è distinto ed autonomo rispetto a quello precedentemente incorso tra le stesse parti ed avente ad oggetto l'incarico della prestazione d'opera intellettuale; il procedimento formativo di questo contratto ha inizio con il provvedimento autoliquidatorio degli arbitri che, in quanto vincolante per i compromettenti solo ed in quanto da essi accettato, ha valore di mera proposta negoziale, e si perfeziona, appunto, con l'accettazione dei contendenti. Quindi, in tanto può venire in esistenza una determinazione pattizia e contrattuale del quantum del compenso idonea ad evitare il procedimento giudiziale, in quanto sull'oggetto di questo contratto si sia formato il consenso di tutti i soggetti destinatari dei suoi effetti, ossia di tutti i contendenti; correlativamente, ove il provvedimento di autoliquidazione non sia accettato da tutti i contendenti, il contratto non viene materialmente in esistenza e non può essere vincolante neppure per la parte che lo abbia eventualmente accettato, prestando il proprio consenso alla proposta contrattuale. Segue da ciò che la parte, che non abbia accettato la proposta di liquidazione, non è vincolata al pagamento del compenso per gli arbitri e per il funzionamento del collegio arbitrale.

Nella fattispecie in esame, va anzitutto rilevato che sia la Corte



d'Appello di Napoli, nel confermare l'esecutività del lodo, sia il Tribunale di Napoli, nell'ordinanza di assegnazione resa nel procedimento esecutivo scaturente dalla decisione, hanno escluso che le ordinanze di liquidazione dei compensi emesse dal collegio arbitrale fossero idonee a vincolare le parti del procedimento, appunto perché aventi natura di mera proposta contrattuale che non risultava essere stata accettata da tutte le parti del giudizio.

Non può infatti condividersi quanto sostenuto dai convenuti componenti del collegio arbitrale, laddove più o meno esplicitamente sostengono che l'Immobiliare Neapolis s.p.a. non avrebbe mai contestato la determinazione dei compensi determinata dal collegio arbitrale, prestandovi anzi adesione di fatto mediante pagamento della somma richiesta: ed invero, posto che – come già detto – il contratto plurilaterale de quo poteva concludersi solo con la accettazione da parte di entrambe le parti del giudizio arbitrale della proposta di liquidazione espressa dagli arbitri, sicché l'adesione della sola parte odierna attrice, laddove fosse effettivamente configurabile nell'avvenuta corresponsione della somma richiesta, comunque non sarebbe idonea al perfezionamento del vincolo contrattuale, deve aggiungersi che, in ogni caso, diversamente da quanto sostenuto dai convenuti, risulta palese che la Immobiliare Neapolis S.p.a. ha anticipato il pagamento posto a suo carico esprimendo esplicita “riserva” riguardo alla sua quantificazione, tant'è che con la comunicazione del 16/5/2012, prima di procedere al pagamento, l'Immobiliare Neapolis ha inviato a tutti i componenti del collegio



arbitrale la missiva prodotta in giudizio - la cui ricezione non è stata espressamente contestata – precisando che il pagamento veniva effettuato “senza riconoscimento di obblighi e quindi con ogni riserva di diritti che dovessero conseguire all’eventuale accertamento della legittimità del rifiuto di pagamento opposto dal Banco di Napoli”, non essendovi poi alcun dubbio circa la espressa e reiterata contestazione sollevata dalla banca convenuta, che mai ha provveduto al pagamento.

Dunque, posto che, in mancanza di accordo sulla proposta di autoliquidazione formulata dagli arbitri, questi ultimi possono e devono richiedere la liquidazione dei compensi con l’attivazione del procedimento previsto dall’art. 814 c.p.c., deve convenirsi con la società attrice che, in caso di loro inerzia o rifiuto, non può essere impedito alla parte del giudizio arbitrale, comunque interessata alla quantificazione dell’obbligazione posta a suo carico, di promuovere la richiesta di liquidazione giudiziale dei compensi ai sensi dello stesso articolo 814 c.p.c., come del resto è stato già affermato in giurisprudenza (Tribunale Venezia, 12/7/2011).

Al riguardo, mette conto evidenziare che la Immobiliare Neapolis s.p.a. ha reiteratamente sollecitato e richiesto che il relativo procedimento fosse promosso per iniziativa degli Arbitri (cfr. comunicazioni del 26/7/2013, del 13/10/2013 e del 19/11/2013), cui ha fatti riscontro l’espresso rifiuto da parte degli arbitri, manifestato con missive del 8/11/2013 e del 3/1/2014, sicchè è palese l’interesse ad agire da parte della Immobiliare Neapolis, al fine di avere contezza dell’obbligazione posta a suo carico e di poter ottenere il rimborso di quanto già versato



dalla parte soccombente del giudizio arbitrale, che è stata condannata a sopportarne le spese.

Vi è però che la parte attrice ha richiesto la liquidazione delle competenze spettanti ai componenti del collegio arbitrale instaurando un ordinario giudizio di cognizione, laddove, secondo quanto già chiarito, tale procedimento è espressamente disciplinato dalla legge (art. 814 c.p.c.), attraverso un giudizio speciale non suscettibile di deroga alcuna.

Normalmente sono gli stessi arbitri che, in mancanza della necessaria accettazione di tutte le parti del procedimento rispetto alla proposta contrattuale di autoliquidazione, ricorrono al Presidente del Tribunale al fine di ottenere la formazione di un titolo giudiziale di determinazione dei compensi; com'è noto, la giurisprudenza afferma che il procedimento di cui all'art. 814 c.p.c. svolge una funzione giurisdizionale non contenziosa, che si conclude con una ordinanza, la cui suscettibilità di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. è oggetto di lungo contrasto: la questione, già rimessa alle sezioni unite della Suprema Corte con riguardo al regime anteriore alla novella di cui al d.lg. n. 40 del 2006, era stata decisa dichiarando inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi agli arbitri reso dal presidente del tribunale ai sensi dell'art. 814 c.p.c. (Cass. sez. un., 31/07/2012, n. 13620), ma recentemente, anche con riferimento al nuovo testo normativo, sono stati ulteriormente rimessi gli atti al Primo Presidente affinché valuti l'opportunità che la Corte di Cassazione pronunci a Sezioni Unite sulla



questione di massima importanza, ai sensi dell'art. 374, secondo comma, ultima parte, c.p.c., riguardante la natura del procedimento di cui all'art. 814 c.p.c., previsto per la liquidazione del compenso agli arbitri, in particolare al fine di stabilire se l'ordinanza conclusiva del procedimento in parola sia suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. (Cass. 08/03/2016, n. 4517).

In ogni caso, non c'è dubbio che l'unico ed inderogabile procedimento previsto dall'ordinamento è quello previsto dall'art.814 c.p.c. e questo Tribunale condivide la citata tesi giurisprudenziale (Tribunale Venezia 12/7/2011) secondo cui, in caso di inerzia degli arbitri, anche le parti hanno titolo ed interesse a promuovere detto procedimento.

Non può invece ritenersi ammissibile la proposizione di un ordinario giudizio contenzioso, come viceversa ha fatto la Immobiliare Neapolis introducendo il procedimento qui in esame; ne deriva anche l'inammissibilità delle ulteriori domande contenute in citazione: infatti, in mancanza della liquidazione, come la stessa parte attrice ammette, manca il presupposto per poter richiedere ed ottenere la eventuale restituzione di quanto volontariamente corrisposto agli arbitri con riserva di ripetizione all'esito della definitiva liquidazione, così come per ottenere il rimborso delle spese di procedura da parte della controparte soccombente.

Parimenti inammissibile risulta quindi anche la domanda riconvenzionale di parte convenuta, diretta anch'essa ad ottenere la liquidazione dei compensi arbitrali al fine di conseguire un titolo definitivo per il relativo pagamento.



Tenuto conto della novità della questione, della esistenza di contrasti giurisprudenziali e delle complessive ragioni della decisione, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la integrale compensazione delle spese tra le parti processuali; al riguardo, mette conto evidenziare che nel presente giudizio trova applicazione, *ratione temporis*, il testo dell'art.92 comma II c.p.c. nella formulazione antecedente alla modifica introdotta dall'art. 13 d.l. 12 settembre 2014 n. 132, modificato, in sede di conversione, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162. .

P. Q. M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:

- 1) Dichiarà inammissibili le domande proposte dalla Immobiliare Neapolis s.p.a.;
- 2) Dichiarà inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto Buonomo Domenico;
- 3) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Napoli il 10/10/2016 IL GIUDICE

dott.Giovanni Scotto di Carlo

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.

